



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Riccardo Rosetti - presidente relatore,
dott. Mario Montanaro - giudice,
dott. Gianluca Gelso - giudice,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa del fallimento di SPECIAL ONE S.R.L., con sede in Via Dino Marrani n. 1 - 00053 - Civitavecchia (C.F. e partita Iva 12542411009) iscritta al n. 106/2021 r.g.pref.

Letto il ricorso presentato della Procura della Repubblica - sede, teso ad ottenere la dichiarazione di fallimento della predetta debitrice;

esaminata la documentazione ad esso allegata;

constatato che la debitrice è stata ritualmente convocata a norma dell'art. 15, comma 3, L.F., dinanzi al giudice relatore e che si è costituita contestando la sussistenza dei presupposti di fallibilità;

ritenuto che nella fattispecie risulti dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della predetta debitrice, avendo l'attività esercitata dall'impresa ad oggetto "*somministrazione di alimenti e bevande*";

rilevato che la debitrice ha contestato la sussistenza dei requisiti dimensionali, ma non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, secondo comma, L.F. e in proposito non ha depositato alcun documento né scritture contabili né altro;

considerato che la parte resistente ha contestato la sussistenza dei debiti erariali posti a fondamento dell'istanza di fallimento, ma in virtù di considerazioni del



tutto generiche e infondate, trattandosi di debiti derivanti da cartelle esattoriali notificate in anni recenti;

considerato che sussistono elementi indiziari gravi precisi e concordanti in ordine alla esistenza dell'insolvenza in capo al debitore, rappresentati dall'esistenza di un carico debitorio nei confronti dell'AE - Riscossione pari ad euro 306.804,16 e nei confronti dell'AE- Direzione provinciale di Roma II pari ad euro 39.998,14 (come documentato dagli enti creditori in sede di indagini ex art. 15 l.f.);

rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore a euro trentamila;

P. Q. M.

visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15 e 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

DICHIARA

il fallimento di SPECIAL ONE S.R.L., con sede in Via Dino Marrani n. 1 - 00053 - Civitavecchia (C.F. e partita Iva 12542411009);

NOMINA

giudice delegato per la procedura il dott. Riccardo Rosetti;

NOMINA

curatore l'Avv. Alessandra Torelli con studio in Roma, Via Bertoloni n. 44/46;

ORDINA

alla fallita di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 l. fall., all'individuazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione di sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto



della natura e dello stato dei beni (in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 ss. c.p.c. e 84 l. fall. ed il curatore è autorizzato fin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.); nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza ed utilizzando gli strumenti più opportuni, con particolare riguardo alla rappresentazione fotografica e alla ripresa audiovisiva, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne l'occultamento o dispersione depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre dieci giorni successivi a quello in cui avrà provveduto;

AUTORIZZA

a norma dell'art. 155 *sexies* c.p.c., il curatore ad ottenere dai gestori delle banche dati tenute da pubbliche amministrazioni (quali le banche dati catastale ed ipotecaria, l'anagrafe tributaria - compreso l'archivio dei rapporti finanziari -, il pubblico registro automobilistico e le banche dati degli enti previdenziali) le informazioni necessarie alla ricostruzione dell'attivo e del passivo della società fallita e dei soci illimitatamente responsabili (il curatore nel programma di liquidazione indicherà le banche dati interrogate e le relative risultanze);

STABILISCE

il giorno 12.5.2022 ore 11.00 l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di verifica, per la presentazione delle domande di insinuazione (e dei relativi documenti) mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata



del curatore, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi tali comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla nomina deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

MANDA

alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l fall.

Così deciso in Civitavecchia il 18.2.2022

Il Presidente estensore
Riccardo Rosetti

